SOCIETA' "DUE PORTE" DELLA CONTRADA DELLA PANTERA

STATUTO REGOLAMENTO

STATUTO REGOLAMENTO DELLA SOCIETA' DUE PORTE

PRIMO Denominazione, sede, scopi, emblema. CAPITOLO

Art. 1

E' costituita la "Società Due Porte", con sede in Siena nei locali situati nel territorio della Contrada. La Società è apolitica, non ha fini di lucro e si prefigge lo scopo di raccogliere in oneste ricreazioni i soci e le loro famiglie organizzando manifestazioni culturali, sportive e di svago, stimolando, altresì, l'attaccamento alla Contrada e promuovendo soprattutto lo spirito di solidarietà e l'assistenza morale e materiale dei soci.

Art. 2

La Società si avvale per lo svolgimento della propria attività del patrimonio mobiliare ed immobiliare messo a disposizione dalla Contrada, di tale patrimonio deve essere redatto inventario in duplice copia di cui una da rimettere alla Contrada.

E' fatto divieto alla Società di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Art. 3

L'anno sociale comincia il primo di gennaio e termina il 31 di dicembre.

CAPITOLO SECONDO. - Dei Soci

Art. 4

Sono soci coloro i quali possiedono i seguenti requisiti:

a) essere Protettori della Contrada della Pantera;

b) avere età non inferiore agli anni 18 ovvero agli anni 16 ma, in tal caso, possedere il consenso scritto del padre o di chi ne fa le veci;

c) essere ammessi come tali dal Consiglio Direttivo della Società.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Ogni socio potrà liberamente frequentare i locali sociali e partecipare a tutte le manifestazioni salvo quanto previsto dal successivo art. 13.

Art. 6

Tutti i soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto - Regolamento nonché di ogni altra delibera dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo; sono tenuti, altresì, a tenere un contegno corretto sia nei locali sociali sia all'esterno durante ogni manifestazione promossa dalla Società uniformandosi prontamente alle prescrizioni dei membri del Consiglio e di quelle persone che dal Consiglio stesso o dall'Assemblea Generale abbiano avuto incarichi di direzione o di vigilanza. I soci devono, inoltre, provvedere al puntuale pagamento del contributo annuo stabilito dall'Assemblea Generale e collaborare per il buon andamento e lo sviluppo della Società.

Art. 7

Il socio che venga meno ad uno dei doveri di cui al precedente articolo, o rechi danno materiale o morale alla Società, è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura scritta:
- b) sospensione da ogni attività per un periodo non superiore ad un anno;
- c) radiazione dal ruolo;
- d) espulsione.

Art. 8

Le sanzioni disciplinari vengono applicate in relazione alla gravità dei fatti o degli atti compiuti ed alla eventuale ricidività, senza tener conto dell'ordine di elencazione dell'articolo precedente; esse, in ogni caso, non pregiudicano il diritto della Società all'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 9

Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 7 sono di competenza del Consiglio Direttivo il quale dovrà preventivamente contestare gli addebiti al socio dandogli un tempo definito per le eventuali discolpe.

Le sanzioni disciplinari deliberate dal Consiglio Direttivo debbono essere comunicate all'Assemblea Generale nell'adunanza immediatamente successiva.

Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo di sospensione o radiazione dal ruolo di socio è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione scritta, all'Assemblea Generale la quale decide inappellabilmente vagliati i motivi del ricorso.

L'espulsione del Socio è di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale che delibera la contestazione scritta all'interessato al quale assegnerà un tempo definito per le eventuali discolpe. Il socio che ne è colpito perde la qualifica ed ogni diritto ad essa inerente.

Art. 11

Il socio, radiato per morosità, ha diritto alla reiscrizione nel ruolo a condizione che provveda, entro tre mesi, all'integrale pagamento delle quote sociali dovute e rimaste insolute.

Art. 12

Il provvedimento di sospensione comporta per il socio il divieto di accesso ai locali sociali ma non lo esonera dall'osservanza dei doveri di cui all'art. 6 ovviamente compatibili con il provvedimento.

Art. 13

La qualità di socio si perde:

- a) per perdita della qualifica di Protettore della Contrada;
- b) per dimissioni;
- c) per radiazione dai ruoli;
- d) per espulsione;
- e) per morte.

Le dimissioni, che debbono essere date per iscritto, non possono essere accolte se il dimissionario non è in pari con il pagamento del contributo annuo.

CAPITOLO TERZO. - Degli Organi Sociali.

Art. 14

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPITOLO OUARTO. - Dell'Assemblea Generale.

Art. 15

Fanno parte dell'Assemblea Generale tutti i soci in pari con il pagamento delle quote e che non siano sospesi dalle attività sociali o radiati. Ogni socio ha diritto di voto. Il voto è singolo, personale, libero e uguale.

L'Assemblea Generale ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e per il conseguimento degli scopi sociali.

In particolare l'Assemblea generale :

a) delibera sul programma annuale di attività;

b) approva regolamenti interni;

c) nomina commissioni speciali determinandone durata e competenza;

d) nomina la Commissione Elettorale;

e) nomina il collegio dei revisori dei conti;

f) decide, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura del contributo annuo;

g) delibera sulle proposte di modifica del presente statuto - regolamento;

h) delibera sulle proposte di scioglimento della Società;

i) delibera su ogni altro argomento che sia ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo;

I) delibera sulla espulsione dei soci e sulla loro eventuale riammissione;

m) approva il rendiconto economico finanziario dell'anno precedente, che deve riassumere le all'attività riferimento anche con finanziarie della Società. economiche vicende decommercializzata. Per la redazione del rendiconto economico e finanziario si osservano le disposizioni dettate dall'art. 2423 - bis. Comma 1 del Codice Civile. Il rendiconto, dopo essere stato approvato, rimane depositato, ai fini di pubblicità, nei locali della Società per i successivi 12 masi.

Art. 16

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno. L'Assemblea straordinaria dovrà, comunque, essere convocata quando ne facciano richiesta almeno 30 soci con lettera inviata al Consiglio Direttivo e nella quale siano indicati gli argomenti da trattare; essa potrà, infine, essere convocata su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti per giustificati e gravi motivi.

Art. 17

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata con avviso, recante l'ordine del giorno, affisso nei locali della Società almeno sette giorni prima di quello stabilito, della convocazione se ne deve dare notizia anche a mezzo della stampa cittadina.

Le Assemblee Generali sono presiedute e dirette dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le Assemblee sono valide - in prima convocazione - qualora siano presenti almeno 50 (cinquanta) soci - in seconda convocazione - qualunque sia il numero dei soci presenti comunque non inferiore alla metà più uno del numero dei soci compenenti il Consiglio Direttivo.

Della riunione dell'Assemblea Generale deve essere redatto, a cura del Segretario o del suo vice, apposito verbale sottoscritto dai medesimi e dal Presidente e di cui deve essere data lettura, per

l'approvazione, nell'Assemblea successiva.

Art. 19

Le votazioni possono essere fatte per alzata di mano, per appello nominale o per voto segreto. Quando la votazione è fatta per voto segreto, lo spoglio dei voti deve essere affidato a tre scrutatori da nominare prima delle votazioni al di fuori del Consiglio Direttivo. Tutte le volte che la votazione si riferisca a provvedimenti relativi a persone deve essere effettuata per voto segreto; ugualmente per voto segreto dovranno essere assunte le deliberazioni quando ciò

sia richiesto da almeno dieci dei presenti.

Art. 20

Le delibere dell'Assemblea Generale devono ottenere la maggioranza semplice dei voti (la metà più uno dei presenti).

Quando si tratti di decidere su ricorso dei soci o sulla loro espulsione le delibere devono essere

assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Quando si tratta di deliberare modificazioni del presente statuto – regolamento ovvero lo scioglimento della Società occorrerà la maggioranza rispettivamente di due terzi e quattro quinti dei presenti; in tale ipotesi la votazione dovrà essere effettuata per voto segreto. Ai fini di pubblicità, tutte le delibere assunte dall'Assemblea Generale rimangono depositate presso la sede della Società per i successivi trenta giorni dall'approvazione.

Art. 21

Nelle assemblee Generali non potranno essere trattati affari che non figurano nell'ordine del giorno. Ogni nuova proposta sarà inclusa nell'ordine del giorno della successiva assemblea Generale salvo che l'Assemblea stessa ne deliberi l'urgenza di trattazione.

CAPITOLO QUINTO. - Del Presidente.

Art. 22

Il Presidente è il legale rappresentante della Società; presiede le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, provvede all'ordinaria amministrazione di concerto con il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea.

Art. 23

Il Presidente in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Qualora il Presidente cessi dalla carica prima della scadenza del biennio, il Vice Presidente ne assume tutti ipoteri fino alla scadenza del mandato consiliare.

Art. 24

Il Presidente è eletto dai soci effettivi e dura in carica due anni.

A detta carica può essere eletto qualsiasi socio che abbia compiuto i 25 anni di età.

Il Presidente può essere rimosso dall'incarico, prima della scadenza del mandato, con delibera dell'Assemblea Generale, presa a maggioranza dei due terzi dei presenti, assemblea appositamente convocata su richiesta di almeno 30 (trenta) soci effettivi.

CAPITOLO SESTO. - Del Consiglio Direttivo.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è eletto dai soci effettivi e dura in carica due anni. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente;
- b) Il Vice Presidente;
- c) il Segretario;
- d) il Vice Segretario;
- e) il Cassiere;
- f) il Vice Cassiere;
- g) l'Economo;
- h) i Vice Economi (due o più)
- i) il Responsabile delle Attività Sportive:
- 1) il Responsabile delle Attività Sociali, Culturali e Ricreative;
- m) il Responsabile della Manutenzione Locali;
- n) i Consiglieri (massimo 15)

Qualsiasi socio abbia compiuto 18 anni di età può essere eletto quale membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si occupa di tutti gli affari relativi alla vita, allo sviluppo ed all'amministrazione della Società e presenta annualmente all'Assemblea Generale una relazione dettagliata sulla gestione sociale.

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e l'approvazione della relazione dovrà essere effettuata dall'Assemblea Generale entro il mese di marzo successivo.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) predispone ed attua il programma sociale che avrà cura di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- b) delibera sulle domande di ammissione a socio;
- c) propone all'Assemblea Generale la misura del contributo annuo;
- d) delibera ed applica le sanzioni disciplinari di sua competenza e propone all'Assemblea Generale quelle di competenza dell'Assemblea stessa;
- e) adotta in caso di assoluta urgenza tutti i provvedimenti che ritiene necessari per assicurare il regolare svolgimento dell'attività sociale salvo richiederne la ratifica alla prima successiva Assemblea Generale;
- f) sottopone all'Assemblea tutti gli argomenti da discutere o deliberare che ritiene opportuni.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni bimestre nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato dal Segretario per ordine del Presidente con preavviso non inferiore a 48 ore e la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno da discutere. Peraltro se ritenuto necessario dalla maggioranza dei presenti, potranno essere oggetto di discussione e deliberazioni anche argomenti non contemplati nell'ordine del giorno.

Alle adunanze del Consiglio Direttivo potranno essere invitate a partecipare, senza diritto di voto, tutte quelle persone di cui il Presidente ed il Vice Presidente ritengano opportuna la presenza.

Art. 29

Le deliberazioni del Consiglio si adottano a maggioranza semplice (la metà dei presenti con diritto di voto più uno).

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni saranno assunte per alzata di mano o con voto segreto quando si tratta di provvedimenti relativi a persone oppure ne sia fatta richiesta da almeno sei membri del consiglio.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare dimissionari dalla carica quei membri che, regolarmente convocati, non siano intervenuti a tre adunanze consecutive senza addurne un giustificato motivo; essi potranno essere sostituiti da soci di gradimento del Consiglio purchè non si raggiunga la metà più uno delle vacanze stesse e salvo ratifica dell'Assemblea Generale.

Art. 32

Nella ipotesi di dimissioni della metà più uno dei membri eletti il Consiglio Direttivo è ritenuto dimissionario. Il Consiglio Direttivo scaduto o dimissionario rimarrà in carica per gli affari correnti fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 33

I Consiglieri coadiuvano il Presidente ed il Vice Presidente sostituendoli in caso di loro assenza secondo l'anzianità consiliare o, a parità, secondo l'età. Ad essi possono essere attribuiti dal Consiglio Direttivo specifici incarichi integrativi anche delle funzioni di altri membri del Consiglio.

Art. 34

Il Segretario ed il suo Vice:

a) curano la convocazione dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci e ne redige i verbali in apposito libro;

b) comunicano le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;

- c) curano la corrispondenza;
- d) tengono aggiornato l'albo sociale ed i ruoli dei soci;

e) curano l'archivio;

- f) assistono la Commissione Elettorale in tutte le operazioni ad essa demandate;
- g) emettono le ricevute delle quote sociali e segnalano i soci morosi al Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso.

Art. 35

Il Cassiere ed il suo Vice:

- a) custodiscono la cassa sociale tenendo apposito libro cassa;
- b) custodiscono i valori di proprietà o in deposito della Società;
- c) curano gli incassi ed eseguoni i pagamenti;

d) curano l'incasso delle quote sociali;

e) forniscono le risultanze per la redazione della relazione annuale.

L'Economo ed i suoi Vice:

a) custodiscono e conservano le proprietà mobiliari ed immobiliari avute in uso, e di proprietà della Contrada della Pantera, e propongono al Consiglio Direttivo tutti gli interventi necessari per la loro manutenzione.

b) provvedono all'acquisto dei beni di consumo e di quanto necessario per il regolare svolgimento

dell'attività sociale;

c) curano il mantenimento e la sistemazione dei locali dei locali avuti in uso dalla Contrada della Pantera che non comportino interventi straordinari;

d) provvedono alle piccole spese per le quali può essere assegnato dal Consiglio Direttivo un fondo

del quale devono annualmente rendere conto;

e) redigono e tengono aggiornato un esemplare dell'inventario del mobilare in uso alla Società.

Art. 37

Indipendentemente dalle cariche loro attribuite e dagli adempimenti ad esse connessi tutti i membri del Consiglio devono curare l'osservanza da parte dei soci del presente statuto rilevando, altresì, e facendo rilevare ogni infrazione ed ogni comportamento non conforme alle norme ed alle naturali e comuni regole della convivenza sociale.

CAPITOLO SETTIMO, - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 38

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica due anni; è composto da tre mebri effettivi, uno dei quali sarà dal Collegio stesso nominato Presidente, e da due membri supplenti.

Art. 39

Al Collegio dei Revisori dei Conti è affidato il controllo della regolarità della gestione amministrativa, controllo che potrà essere effettuato mediante periodiche verifiche e di cui deve essere redatto verbale da conservare su apposito registro.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà, inoltre, sottoporre all'Assemblea Generale una propria

relazione annuale sul rendiconto economico e finanziario della Società.

CAPITOLO OTTAVO. - Della Commissione Elettorale e delle Elezioni.

Art. 40

Entro il mese di settembre degli anni in cui scade il mandato conferito al Consiglio Direttivo con la precedente elezione ovvero entro un mese dal giorno in cui si è comunque verificata la vacanza del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale dovrà provvedere alla nomina, a scrutinio segreto, della Commissione Elettorale la quale dovrà fissare la data delle elezioni stabilendo, così, i giorni e le ore in cui dovranno rimanere aperte le urne, elezioni che dovranno, comunque, essere tenute entro 4 mesi dalla nomina della Commissione stessa.

Sono esclusi dalla Commissione Elettorale i Consiglieri che ricoprono uno degli incarichi previsti all'art. 25.

Art. 41

La Commissione Elettorale sarà composta da cinque membri, dovrà predisporre le liste dei candidati ed esporle nei locali sociali almeno 15 giorni prima di quello stabilito per le elezioni.

Art. 42

La Commissione Elettorale provvederà, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per le elezioni, ad invitare i soci a partecipare alle operazioni elettorali mediante comunicazione da affiggere nei locali sociali.

Art. 43

La Commissione Elettorale inoltre:

a) sovrintende a tutte le operazioni di voto assicurando la presenza costante di almeno tre componenti;

b) procede allo spoglio delle schede;

c) redige apposito verbale delle operazioni di scrutinio;

d) fissa tutte quelle norme pratiche dirette, a suo giudizio, a conferire la massima serietà e regolarità alla votazione;

e) proclama i risultati delle votazioni nella prima adunanza dell'Assemblea Generale, che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo uscente non oltre dieci giorni dopo il termine delle operazioni elettorali e insedia il nuovo Consiglio Direttivo;

f) cura l'affissione nei locali della Società dei risultati delle elezioni.

Il diritto di voto spetta esclusivamente ai soci e deve essere esercitato personalmente.

Sono esclusi dal voto i soci non in pari con il pagamento delle quote o che siano stati sospesì dalle attività sociali, o radiati ovvero espulsi.

All'uopo la Commissione Elettorale deve avere a disposizione i ruoli sociali ed il segretario è tenuto a fornire tutte le notizie concernenti i movimenti e la posizione dei soci.

Art. 45

Il socio nella espressione del voto può in tutto o in parte modificare la lista presentata dalla Commissione Elettorale cancellando i nomi o sostituendoli con altri e può anche, così, votare per un numero minore di nomi di quelli indicati.

Il voto è nullo quando la scheda rechi all'interno o all'esterno parole superflue o contrassegni tali da consentire l'individuazione di colui che ha espresso il voto.

Art. 46

Sarà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti; a parità di voti risulteranno eletti i soci più anziani di iscrizione e nell'ipostesi di uguale anzianità di iscrizione i maggiori di età. Peraltro gli eletti devono ottenere un numero di voti almeno pari alla metà più uno dei votanti.

Art. 47

Quando alcuni acndidati non raggiungano il quorum previsto, si procede ad una votazione parziale con le modalità e le forme stabilite nel presente Statuto - Regolamento. La Commissione Elettorale resta in carica sino all'adempimento di queste ulteriori operazioni elettorali e gli eletti del nuovo Consiglio Direttivo assumeranno temporaneamente le cariche, sempre che il loro numero non sia inferiore alla metà più uno delle cariche previste; in caso contrario le elezioni sono da considerarsi nulle e devono essere ripetute secondo le modalità e le forme stabilite nel presente Statuto-Regolamento.

CAPITOLO NONO. - Disposizioni Finali.

Art. 48

Per violazione di una qualsiasi norma del presente Statuto - Regolamento ed avverso atti e deliberazioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Generale è ammesso ricorso da parte di almeno trenta soci effettivi.

Il ricorso deve essere presentato al Presidente entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la violazione dello Statuto ovvero è stato compiuto l'atto o assunta la deliberazione che si intendono impugnare.

Il Presidente entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso deve sottoporlo all'Assemblea Generale la quale, esperiti tutti gli accertamenti ritenuti necessari, deciderà inappellabilmente.

Ugualmente quando nelle operazioni elettorali fossero state constatate irregolarità è ammesso ricorso da parte di almeno dieci soci effettivi; detto ricorso deve essere prodotto entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati e per esso saranno osservate le norme previste ai precedenti commi del presente articolo.

Nell'ipotesi di scioglimento della Società, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio di proprietà della Società ai fini di pubblica utilità o ad un'associazione avente finalità analoghe.

Art. 50

Il presente Statuto - Regolamento, approvato dall'Assemblea Generale del 28 ottobre 2005, è entrato in vigore dal 1° dicembre 2005.